



CONFINDUSTRIA
Sardegna Meridionale
Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano



Statuto



APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA
CONFINDUSTRIA SARDEGNA MERIDIONALE

IL 17 LUGLIO 2012

Art. 1	COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE	2
Art. 2	SCOPI	2
Art. 3	SOCI	3
Art. 4	AMMISSIONE DEL SOCIO	4
Art. 5	OBBLIGHI DEL SOCIO	5
Art. 6	DIRITTI DEL SOCIO	6
Art. 7	DURATA DELL'ADESIONE	6
Art. 8	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	6
Art. 9	ORGANIZZAZIONE PER ATTIVITA'	7
Art. 10	COMPITI DELLE SEZIONI	7
Art. 11	ORGANI DELLA SEZIONE	8
Art. 12	ASSEMBLEA DI SEZIONE	8
Art. 13	CONSIGLI DI SEZIONE	9
Art. 14	MODALITA' DI RIUNIONE	9
Art. 15	PRESIDENTE DI SEZIONE	10
Art. 16	SEZIONE "ATTIVITA' ARTIGIANE"	10
Art. 17	GRUPPO GIOVANI DELL'INDUSTRIA	10
Art. 18	RAGGRUPPAMENTO PICCOLA INDUSTRIA	11
Art. 19	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	11
Art. 20	ASSEMBLEA GENERALE	12
Art. 21	COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE	12
Art. 22	GIUNTA DELL'ASSOCIAZIONE	13
Art. 23	COMPITI DELLA GIUNTA DELL'ASSOCIAZIONE	14
Art. 24	CONSIGLIO DIRETTIVO	15
Art. 25	PRESIDENTE	16
Art. 26	VICEPRESIDENTE VICARIO E VICEPRESIDENTI INCARICATI	17
Art. 27	DIRETTORE GENERALE	17
Art. 28	COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	17
Art. 29	PROBIVIRI	18
Art. 30	VOTAZIONE	19
Art. 31	PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI	20
Art. 32	CONTRIBUTI	21
Art. 33	REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI	21
Art. 34	DISPOSIZIONI DISCIPLINARI	22
Art. 35	MODIFICA ALLO STATUTO	22
Art. 36	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	22
Art. 37	RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE	23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1	APPLICAZIONE DELLO STATUTO	23
--------	----------------------------	----

CODICE ETICO

24

REGOLAMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO DELLA PICCOLA INDUSTRIA

28

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE

E' costituita con sede in Cagliari la "Associazione Industriali della Sardegna Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano - CONFINDUSTRIA", in forma abbreviata "Confindustria Sardegna Meridionale".

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Tuttavia può partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Essa può istituire uffici in altri centri della Sardegna meridionale.

L'Associazione aderisce alla CONFINDUSTRIA e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto e dal Codice Etico della Confederazione stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri Soci.

L'Associazione aderisce inoltre alla Confindustria Sardegna.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) provvedere all'assistenza delle aziende industriali associate ed alla tutela degli interessi dell'industria favorendone lo sviluppo ed il progresso.
- b) rappresentare nell'ambito della sua competenza territoriale e nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali nonché con le altre componenti del sistema confederale;
- c) stimolare nella società in cui opera e presso gli Imprenditori la conoscenza dei valori sociali e civili ed il comportamento proprio degli Imprenditori nel contesto di una libera società in sviluppo;
- d) concorrere a promuovere con le Istituzioni, le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali forme di collaborazione che consentano di perseguire, in comune, più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi l'autonomia e l'interesse dei singoli componenti;

ed in particolare:

1. promuovere l'organizzazione volontaria degli Industriali e la loro solidarietà e collaborazione;
2. tutelare gli interessi morali ed economici dell'industria locale in armonia con l'interesse generale dell'economia nazionale e locale;
3. confermare l'importanza del comparto industriale per lo sviluppo economico locale e la sua complementarietà con tutti i comparti produttivi, in particolare del turismo e dei servizi;
4. regolare i rapporti di lavoro con i lavoratori occupati nelle Imprese associate anche a mezzo della stipulazione di appositi concordati, contratti collettivi di categoria e regolamenti aziendali; mantenere costanti relazioni con le Associazioni dei lavoratori e le altre categorie produttive locali prevenendo ogni motivo di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione conciliativa delle controversie che dovessero sorgere; dare la propria assistenza agli Associati nei

confronti delle Istituzioni pubbliche e private;

5. promuovere la cultura, le conoscenze tecniche, la pratica e le iniziative nel campo:
 - della sicurezza del lavoro e della prevenzione infortuni;
 - dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica;
 - della tutela e valorizzazione ambientale;
 - della commercializzazione produttiva e della internazionalizzazione delle imprese;
 - dell'energia;
6. organizzare sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attività di formazione su temi economici, tecnico-produttivi, ambientali, sociali, sindacali e comunque d'interesse delle imprese;
7. favorire, nell'interesse del sistema imprenditoriale, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la promozione di attività di formazione di base, professionale e alta formazione e attraverso l'istituzione di enti che svolgano attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
8. provvedere con la collaborazione degli Associati alla rilevazione ed all'accertamento di dati statistici riguardanti le attività industriali, promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie; organizzare, anche insieme ad altri, ricerche e studi;
9. adoperarsi per la risoluzione di controversie e vertenze che sorgessero fra le varie categorie e tra le singole ditte associate, svolgendo opera di conciliazione, promuovendo all'occorrenza amichevoli intese ed arbitrati;
10. designare e nominare i propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Organi e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza, promuovendone altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;
11. partecipare ad Enti, Consorzi, Società finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi;
12. individuare ed attivare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare il sistema imprenditoriale ed economico ad accrescere la propria competenza e competitività;
13. promuovere idonee forme mutualistiche previdenziali ed assicurative in favore delle categorie.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi adeguando ad essi la propria modalità organizzativa ed impegnando i propri associati allo loro osservanza.

L'Associazione è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale.

ART. 3 – SOCI

Sono soci effettivi dell'Associazione:

- a. le imprese produttrici di beni e/o servizi con sede o attività produttiva nel territorio della Sardegna meridionale, con organizzazione industriale, che si riconoscono nei valori del mercato e della

concorrenza;

- b. le imprese non private, ossia le imprese che operano nei settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici, o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte. A tali imprese, se aderenti dopo l'entrata in vigore della riforma dello Statuto della Confindustria del 12 dicembre 2002, non può essere attribuito complessivamente più del 10% del totale dei voti dell'Assemblea Generale;
- c. consorzi di produzione di beni e di servizi composti da imprese di cui alla lett. a) ed anche artigiane e cooperative;
- d. le imprese artigiane;
- e. previo parere favorevole di Confindustria, le imprese cooperative.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci "aggregati" le imprese o altri enti con o senza personalità giuridica i cui scopi ed attività abbiano elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi. I soci "aggregati" possono aderire contemporaneamente ad altri sistemi di rappresentanza ed hanno diritto alle prestazioni di informazione e consulenza ed all'elettorato attivo, restando esclusi dall'elettorato passivo.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come aggregati.

I Soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria.

ART. 4 - AMMISSIONE DEL SOCIO

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi, di tutti i diritti ed obblighi da essi derivanti, l'impegno al pagamento dei contributi ed all'invio all'Associazione della documentazione richiesta per l'accertamento della capacità contributiva di cui al successivo Art. 5, punto d).

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.

Alla domanda di ammissione l'Azienda richiedente deve allegare il Modello DM-10 o documento equipollente presentato all'INPS, relativo al mese precedente a quello della data di iscrizione; inoltre nella domanda deve indicare esplicitamente il nominativo del rappresentante dell'Azienda in Associazione, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'unità operativa, il numero dei dipendenti e versare contestualmente la quota di iscrizione nella misura determinata dalla Associazione.

Le imprese sono rappresentate in Associazione dal titolare o dal legale rappresentante o dall'amministratore delegato o dal direttore generale con procura ad negotia. Possono altresì rappresentare l'azienda, su delega formalmente espressa, i membri dei consigli d'amministrazione o gli institori o i dirigenti o i funzionari dell'impresa muniti di procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Sezione interessata. Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario trimestrale - nel rispetto del minimale annuale - ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Il Socio ha l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dai competenti Organi statuari, comprese quelle in materia di rappresentanza esterna, contributiva e sindacale.

Il Socio ha inoltre l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale ed in particolare di rispettarne il Codice Etico.

In particolare il Socio è tenuto a:

- a. non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- b. applicare i contratti collettivi e gli accordi sindacali stipulati dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema;
- c. rispettare, laddove esista, il Regolamento della Sezione di appartenenza;
- d. inviare la documentazione per l'accertamento della capacità contributiva e versare i contributi associativi con le modalità e scadenze stabilite dall'Associazione;
- e. comunicare all'Associazione, tempestivamente e per iscritto, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese di Confindustria e quant'altro richiesto per l'aggiornamento dei dati aziendali compreso l'indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata;
- f. attenersi ed adeguarsi tempestivamente alle direttive dell'Associazione per quanto concerne gli incarichi di rappresentante esterno eventualmente ricoperti per conto della stessa Associazione, impegnandosi ad una informazione completa sull'attività svolta nell'esercizio del mandato. I rappresentanti esterni sono altresì tenuti, laddove possibile, ad una informativa preventiva in merito ai temi da dibattere ed alle decisioni da assumere negli Organi degli enti nei quali partecipano. I rappresentanti esterni devono eleggere domicilio presso l'Associazione per il ricevimento di tutti i documenti, delle notizie e delle convocazioni che dovessero pervenire dall'ente e dall'organismo presso il quale sono stati delegati dall'Associazione;
- g. rimettere il mandato di rappresentante esterno eventualmente ricoperto, su richiesta insindacabile della Giunta dell'Associazione, per accertata violazione degli obblighi di cui alla precedente lettera f).

L'eventuale sostituzione del Rappresentante dell'Azienda in Associazione dovrà essere comunicata a mezzo posta, fax, posta elettronica o certificata e decorrerà dalla data di ricezione.

Il Socio è infine obbligato a fornire le notizie richieste per le indagini promosse dall'Associazione in attuazione dell'Art. 2, lettera d), punto 8) del presente Statuto.

ART. 6 - DIRITTI DEL SOCIO

Il Socio ha diritto:

- a) di godere dei vantaggi assicurati dall'Associazione e dei servizi da essa organizzati;
- b) di partecipare, con facoltà di discussione e con diritto di voto, alle Assemblee della Sezione della categoria nella quale è inquadrato ed all'Assemblea generale dei Soci.
L'esercizio del diritto di voto e l'accesso alle cariche elettive nelle Assemblee sono riservati al rappresentante formalmente designato dal Socio (Art. 4, quarto comma) in regola con i versamenti dei contributi associativi (Art. 5);
- c) di ricevere tutte le comunicazioni e pubblicazioni sociali, nonché di richiedere notizie, pareri ed assistenza.

L'adesione dà diritto al Socio di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.

ART. 7 - DURATA DELL'ADESIONE

L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Cagliari nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.

Per quanto attiene alla rappresentanza dell'azienda, le dimissioni del Socio hanno comunque effetto immediato mentre permangono gli obblighi contributivi dell'Azienda ed il dovere dell'Associazione all'erogazione dei servizi secondo i termini sopraindicati.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si può perdere:

- a) per dimissioni nei modi e nei termini di cui al precedente Art. 7, secondo comma;
- b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari.

Della delibera di espulsione del Socio vengono tempestivamente informate le altre componenti primarie interessate;

- c) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per insolvenza;
- e) per accertata adesione contemporanea ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- f) per mancato riscontro, trascorsi i termini di trenta giorni, alla richiesta della Giunta di cui alla lettera g) dell'art. 5.

La risoluzione è altresì prevista nel caso di inosservanza delle norme contemplate dal Codice Etico.

In caso di risoluzione del rapporto associativo, il Rappresentante del Socio perde automaticamente le eventuali cariche sociali ed è tenuto a dimettersi con effetto immediato dalle cariche che ricopre presso Enti, Amministrazioni, Organizzazioni e Commissioni attribuitegli ai sensi dell'Art. 2, punto 10), del presente Statuto.

In caso di perdita della qualità di Socio per dimissioni, l'Azienda rimane tuttavia obbligata all'osservanza degli impegni assunti verso l'Associazione fino al termine di cui all'Art. 7, secondo comma, con diritto ad usufruire dei regolari servizi.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE PER ATTIVITA'

I Soci dell'Associazione sono riuniti in Sezioni merceologiche in relazione all'attività produttiva esplicita.

Le Aziende operanti in settori di attività in cui le imprese associate non raggiungono il numero di sette verranno provvisoriamente inquadrati nella Sezione "GRUPPO MISTO" o in una Sezione di settore simile.

Dell'istituzione e della soppressione delle Sezioni decide la Giunta dell'Associazione con specifico allegato allo Statuto.

ART. 10 - COMPITI DELLE SEZIONI

Le Sezioni assolvono i compiti inerenti la rappresentanza del settore di attività nell'ambito della loro competenza territoriale, nel rispetto degli indirizzi generali e del coordinamento degli organi direttivi dell'Associazione.

A tal fine, il Presidente e il Consiglio delle Sezioni sono tenuti a dare preventiva informazione al Presidente dell'Associazione delle iniziative e dell'attività di particolare rilievo da svolgersi, soprattutto se ad evidenza pubblica o esterna.

In particolare spetta alle Sezioni:

- a) di predisporre, qualora l'Assemblea di Sezione ne ravvisi la necessità, il Regolamento di Sezione che non contrasti con le norme del presente Statuto;
- b) di assumere l'iniziativa, ogni qualvolta lo ritengano necessario, per l'esame e la trattazione di problemi interessanti il settore di competenza;

- c) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi di settore;
- d) di adottare deliberazioni sulle questioni ad esse affidate o delegate dall'Associazione.

ART. 11 - ORGANI DELLA SEZIONE

Sono Organi della Sezione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente della Sezione.

ART. 12 - ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea della Sezione merceologica è costituita da tutti i Soci della Sezione stessa.

L'Assemblea è convocata, ordinariamente, almeno una volta ogni anno, dal Presidente della Sezione che la presiede e, straordinariamente, su richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno un terzo degli appartenenti alla Sezione.

L'Assemblea elettiva è convocata entro il 10 Aprile degli anni dispari, data di scadenza di ogni carica di Sezione.

L'Assemblea:

- a) approva l'attività svolta dalla Sezione;
- b) delibera su quanto riguarda gli interessi del settore;
- c) elegge il Presidente della Sezione;
- d) elegge il Consiglio di Sezione;
- e) approva il bilancio relativo alla gestione dei propri conti delle quote di servizio e previdenziali, laddove esistano ed in questo caso l'Assemblea si convoca in via ordinaria almeno una volta all'anno;
- f) stabilisce, ove lo ritenga necessario, il criterio di restrizione sulla rieleggibilità dei componenti i propri Organi;
- g) redige l'eventuale regolamento di Sezione, che deve essere conforme al presente Statuto ed approvato, ai fini della sua validità, dalla Giunta.

ART. 13 - CONSIGLIO DI SEZIONE

Il Consiglio di Sezione è composto da un numero di componenti variabili da tre a undici e dura in carica due anni.

La determinazione del numero dei componenti sarà fatta dall'Assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative.

Ai lavori del Consiglio di Sezione partecipa di diritto, con voto consultivo, un Imprenditore del settore con un massimo di 40 anni, designato dal Direttivo del Gruppo Giovani, la cui nomina deve essere ratificata dal Presidente della Sezione interessata.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri si convocherà l'Assemblea per procedere con nuove votazioni alle sostituzioni. In caso di dimissioni o decadenza di oltre due terzi dei componenti del Consiglio lo stesso si intenderà decaduto e si dovrà convocare l'Assemblea, entro i successivi trenta giorni, onde procedere all'elezione dell'intero nuovo Consiglio.

Il Consiglio decade altresì il 31 gennaio qualora non abbia svolto almeno due riunioni nell'anno precedente, salvo specifica deroga d'approvarsi dalla Giunta.

Spetta al Consiglio:

- a) di eleggere il Vicepresidente nel proprio seno quando la Sezione abbia un numero di Soci superiore a dieci;
- b) di deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea della Sezione;
- c) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di quest'ultima;
- d) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che le siano demandate dalla Legge, dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni della Giunta dell'Associazione;
- e) di redigere il bilancio relativo ai fondi delle quote di servizio e previdenziali, laddove esistano;
- f) d'approvare, sulla base della valutazione dell'andamento generale del comparto, il prospetto complessivo ed aggregato delle quote associative delle aziende iscritte nella propria sezione, predisposto dagli uffici dell'Associazione, entro il 31 gennaio ed entro il 15 aprile di ogni anno, rispettivamente per il preventivo dell'anno in corso e per il consuntivo dell'anno precedente.
La sommatoria delle previsioni di tutte le sezioni concorrerà a determinare il bilancio previsionale delle entrate dell'Associazione.
Nel corso dell'esercizio inoltre sarà cura del Consiglio adoperarsi per il corretto andamento dei versamenti delle quote associative da parte dei soci della Sezione;
- g) di riunirsi almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

ART. 14 - MODALITA' DI RIUNIONE

L'Assemblea di Sezione è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei voti attribuiti.

Passata un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

Per quanto attiene la rimanente disciplina dell'Assemblea di Sezione, vale quanto stabilito per l'Assemblea generale.

Per le modalità di riunione del Consiglio di Sezione e per la disciplina delle sedute saranno osservate le norme stabilite per la Giunta dell'Associazione.

ART. 15 - PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Presidente della Sezione merceologica dura in carica due anni, salvo non sia diversamente disposto dal regolamento di Sezione.

Il Presidente della Sezione presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Associazione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune delle funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto e, ove non previsto, al Consigliere più votato.

ART. 16 - SEZIONE "ATTIVITA' ARTIGIANE"

Le Imprese artigiane associate sono riunite in unica Sezione denominata "ATTIVITA' ARTIGIANE".

All'interno della Sezione sono costituite tante categorie quanti sono i mestieri esercitati dai Soci.

Sono Organi della Sezione:

- l'Assemblea di Sezione;
- il Consiglio di Sezione;
- il Presidente.

Il Consiglio di Sezione è composto da un numero massimo di 11 Consiglieri, compreso il Presidente.

I Consiglieri sono espressi dalla Assemblea in rappresentanza proporzionale di ogni categoria merceologica costituitasi nella Sezione.

Il Presidente, nominato dall'Assemblea di Sezione, fa parte di diritto della Giunta dell'Associazione.

Per quanto riguarda le funzioni, le procedure di convocazione degli Organi di Sezione, la disciplina delle votazioni, nonché per la nomina delle cariche e per quant'altro non previsto dal presente articolo, vale quanto previsto per le Sezioni Industriali dell'Associazione.

ART. 17 - GRUPPO GIOVANI DELL'INDUSTRIA

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani dell'Industria.

Il Presidente del Gruppo Giovani è di diritto Vicepresidente dell'Associazione.

Lo Statuto del Gruppo non dovrà essere in contrasto con quello dell'Associazione.

Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi

economici, sociali, politici e tecnici dell'industria per favorire nei Giovani Industriali il loro inserimento nella vita e nell'attività del Paese ed al fine di esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.

Gli iscritti al Gruppo Giovani da almeno sei mesi ed in regola con i versamenti contributivi dell'azienda d'appartenenza e con gli eventuali contributi associativi del Gruppo, partecipano all'Assemblea Generale dell'Associazione.

A ciascun avente titolo è attribuito un voto a meno che non abbia già diritto di voto quale rappresentante di azienda.

Ciascun giovane può essere portatore di una sola delega di altro giovane avente diritto di voto.

I voti in Assemblea Generale complessivamente attribuiti ai Giovani non possono superare il 5 % del numero totale delle imprese aventi diritto di voto, in regola con i versamenti contributivi.

Il numero dei voti attribuiti ai Giovani, iscritti da almeno sei mesi al Gruppo, viene certificato trenta giorni prima dell'Assemblea assegnando progressivamente tale diritto sulla base dell'anzianità di iscrizione al Gruppo e previa verifica della regolarità contributiva anche in relazione alle quote specifiche stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo a favore del Gruppo.

Il Presidente dell'Associazione e del Gruppo Giovani sottoscrivono congiuntamente per accettazione la domanda d'iscrizione al Gruppo Giovani, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo del Gruppo.

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative a rilevanza esterna di sua competenza, assumerà le relative deliberazioni d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 18 - RAGGRUPPAMENTO PICCOLA INDUSTRIA

In seno all'Associazione è costituito il Raggruppamento Piccola Industria, la cui attività è disciplinata da uno specifico Regolamento conforme alle indicazioni della Confindustria centrale ed al presente Statuto.

Al Raggruppamento Piccola Industria appartengono di diritto tutte le aziende con meno di 100 dipendenti.

Il Raggruppamento si propone di tutelare gli interessi specifici delle imprese minori.

ART. 19 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente vicario;
- e) i Vicepresidenti incaricati;
- f) il Consiglio Direttivo;
- g) il Collegio dei Revisori contabili;
- h) i Probiviri.

ART. 20 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale degli Associati è composta da tutti i Soci aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta (posta, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata) spedita ai Soci almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e delle materie all'ordine del giorno.

E' ammessa la convocazione nei casi di urgenza con preavviso minimo di almeno 5 giorni.

L'Assemblea elettiva è convocata entro il 30 giugno degli anni dispari, data di scadenza di ogni carica per i membri eletti da questo organo statutario.

Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessario, in prima convocazione, la presenza, anche per delega, di almeno un quinto dei voti attribuiti.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

Per i criteri di voto si applica quanto previsto al successivo articolo 30.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

Le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il Presidente stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Resta salva la facoltà dell'Assemblea di riproporre immediatamente la votazione.

In caso di parità su persone verrà eletto colui che rappresenti l'Impresa con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta lo riterrà necessario o ne facciano richiesta Soci titolari di almeno un decimo dei voti totali dell'Assemblea.

ART. 21 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea formula indicazioni sull'indirizzo politico dell'Associazione e delibera su:

- a) i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) i criteri per la determinazione e la misura dei contributi associativi annuali proposti dalla Giunta dell'Associazione ai sensi del successivo articolo 23 lett. q;
- c) le relazioni economiche, politiche e morali della Giunta;
- d) la nomina del Presidente dell'Associazione, il suo programma ed i temi oggetto di delega ai Vicepresidenti incaricati;
- e) la nomina del Vicepresidente vicario;
- f) la nomina dei vicepresidenti incaricati per tematica in numero massimo di cinque;

- g) la nomina di cinque Componenti la Giunta dell'Associazione;
- h) la nomina di un Collegio di tre Revisori contabili effettivi e di due supplenti;
- i) la nomina dei Proviviri in numero di otto;
- j) le modifiche o i rinnovi del presente Statuto;
- k) lo scioglimento dell'Associazione come disposto all'Art. 36 del presente Statuto;
- l) ogni altra questione ad essa sottoposta dalla Giunta.

ART. 22 – GIUNTA DELL'ASSOCIAZIONE

La Giunta dell'Associazione è composta:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dal Vicepresidente vicario;
- c) dai Vicepresidenti incaricati per tematica eletti dall'Assemblea in numero massimo di cinque;
- d) dai Presidenti delle Sezioni merceologiche;
- e) dal Presidente del Gruppo Giovani industriali;
- f) dal Presidente del Raggruppamento Piccola Industria;
- g) dai past president dell'Associazione a condizione che conservino la qualifica di socio dell'Associazione;
- h) dal Presidente del Consorzio Fidi se socio dell'Associazione;
- i) da cinque componenti eletti dall'Assemblea Generale;
- j) da cinque componenti nominati dalle aziende iscritte con oltre 250 addetti o che comunque risultino tra le prime 15 contribuenti dell'Associazione, come riscontrabile dai versamenti complessivamente effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- k) da due componenti nominati dalla Giunta neo eletta.
- l) da un rappresentante aggiuntivo delle Sezioni che contribuiscono dal 5 al 10% al bilancio della Associazione, nominato dal Consiglio di Sezione;
- m) da due rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni che contribuiscono per oltre il 10% al bilancio dell'Associazione nominati dal Consiglio di Sezione.

I componenti la Giunta durano in carica due anni e la loro presenza non è delegabile.

I nuovi Presidenti di Sezione, contestualmente alla loro nomina, sostituiscono il corrispondente componente della Giunta, quand'anche ciò avvenga prima della scadenza del 30 giugno degli anni dispari.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili ed i Proviviri sono invitati a partecipare alle riunioni della Giunta dell'Associazione, senza voto deliberativo.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o venga richiesta da un terzo dei componenti la Giunta stessa.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti (inviati per posta, fax o posta elettronica) diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei Membri, in prima convocazione e di un terzo dei Membri in seconda convocazione, che può avvenire trascorsi trenta minuti dall'orario della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio segreto non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun Membro ha diritto ad un voto.

In caso di assenza del Presidente la Giunta sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario.

I Membri della Giunta che si astengono, salvo casi particolari che saranno valutati, a richiesta dell'interessato, dall'organismo in cui esplica la carica, dall'intervenire ad oltre il 50% delle sedute nel corso dell'anno possono essere dichiarati decaduti dalla carica; la decadenza è pronunciata dalla Giunta dell'Associazione decorsi quindici giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e ne verrà richiesta la sostituzione all'Organo statutario che provvederà con una nuova elezione.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

In caso di vacanza di uno dei Componenti della Giunta si provvederà alla sua reintegrazione con il sostituto eletto dal rispettivo Organo Statutario.

In caso di vacanza del Presidente si procederà a nuove elezioni.

In ogni caso il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza della Giunta.

ART. 23 - COMPITI DELLA GIUNTA DELL'ASSOCIAZIONE

La Giunta dell'Associazione ha il compito:

- a) di individuare ed organizzare l'indirizzo politico dell'Associazione in armonia con le indicazioni dell'Assemblea Generale;
- b) di curare il conseguimento dei fini statuari dell'Associazione in armonia con le delibere dell'Assemblea;
- c) di nominare i due componenti di cui al punto k) dell'Art. 22;
- d) di proporre all'Assemblea generale il Presidente e, su proposta di questo, il Vicepresidente vicario e i Vicepresidenti incaricati;
- e) di nominare due componenti, scelti tra i propri membri, nel Consiglio Direttivo;

- f) di nominare il rappresentante della Grande Industria nel Consiglio Direttivo all'interno e su designazione dei cinque componenti di cui alla lett. j) dell'art. 22;
- g) di nominare a scrutinio segreto una commissione di tre Membri che raccolga le indicazioni per la persona da eleggere Presidente;
- h) di nominare i rappresentanti dell'Associazione come previsto a norma dell'Art. 2, lettera d), punto 10) del presente Statuto;
- i) di istituire Commissioni tematiche e Gruppi di lavoro a carattere consultivo;
- j) di redigere ogni anno, con il concorso dei dati di cui alla lettera f) dell'art. 13 del presente Statuto, entro il 31 gennaio il preventivo di massima dell'anno in corso, predisponendo entro il 30 aprile il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, bilanci da presentarsi all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- k) di deliberare in materia disciplinare secondo le norme del presente Statuto;
- l) di deliberare circa il ricorso alla negata ammissione del Socio (Art. 4);
- m) di deliberare sulla nomina e la revoca del Direttore su proposta del Presidente ed in questo caso con la maggioranza della metà più uno dell'intera Giunta;
- n) di deliberare sulla pianta organica e sul relativo regolamento che disciplina i rapporti con il personale dell'Associazione;
- o) di approvare i Regolamenti delle Sezioni, Commissioni, dei Comitati e dei Consorzi istituiti in seno all'Associazione;
- p) di deliberare, su proposta del Presidente, sull'istituzione e la soppressione delle Sezioni merceologiche;
- q) di proporre all'Assemblea Generale i criteri e le misure generali per l'applicazione dei contributi associativi con la maggioranza della metà più uno dell'intera Giunta;
- r) di prendere ogni altro provvedimento, che non sia di competenza di altri Organi statutari.

ART. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente che lo presiede;
- b) Il Vicepresidente vicario;
- c) i Vicepresidenti Incaricati;
- d) Il Presidente del Comitato Provinciale della Piccola Industria;
- e) il Rappresentante delle Grandi Imprese nominato tra i cinque componenti della Giunta di cui alla lettera j) dell'art. 22;
- f) il Presidente del Gruppo Giovani;

g) due componendi eletti dalla Giunta.

h) il Presidente uscente a condizione che mantenga la qualifica di socio.

Esso è l'Organo Esecutivo dell'Associazione.

Di massima si riunisce una volta al mese in via ordinaria.

Il Consiglio Direttivo assume la responsabilità delle direttive della Giunta e dell'azione a breve e medio termine dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Associazione su proposta del Direttore, nel rispetto della pianta organica approvata dalla Giunta.

ART. 25 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale su proposta della Giunta.

La Commissione di cui all'Art. 23, lettera g), della quale non può far parte il Presidente in carica, è nominata dalla Giunta entro il 31 marzo degli anni dispari.

La Commissione, dopo opportune ed ampie consultazioni, tra cui obbligatoriamente quelle dei Consigli delle Sezioni e del Gruppo Giovani, sottopone con verbale scritto alla Giunta, entro il 10 maggio successivo, una o più indicazioni che siano sostenute dalla stima di almeno il 15% dei voti dell'Assemblea Generale.

La Giunta, entro il 31 maggio, sentita la proposta di vicepresidenza vicaria formulata da ciascuno dei candidati indicati dalla Commissione, procede con votazione segreta alla scelta del Presidente da proporre alla successiva Assemblea Generale da svolgersi entro il mese di giugno.

Il Presidente dura in carica due anni e non può essere rieletto per più di due bienni consecutivi a quello della nomina.

Il Presidente, avvalendosi del Consiglio Direttivo, dirige e rappresenta l'Associazione, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e della Giunta, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

E' di diritto Presidente dell'Assemblea Generale, della Giunta e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente viene sostituito, in caso di vacanza e quando sia temporaneamente assente o impedito, dal Vice Presidente vicario.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente vicario alcune delle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto.

Il Presidente assume la responsabilità dell'Associazione, a norma delle leggi vigenti.

La carica di Presidente dell'Associazione comporta la decadenza da qualsiasi altra carica sociale

ART. 26 - VICEPRESIDENTE VICARIO E VICEPRESIDENTI INCARICATI

Nella realizzazione del programma biennale d'attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Vicepresidente vicario e dai Vicepresidenti incaricati.

Il Vicepresidente vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Ai Vicepresidenti Incaricati sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi d'azione del programma ed in coerenza con le funzioni strategiche d'attività che l'Associazione deve presidiare.

Sulle materie oggetto di delega ai Vicepresidenti o su altra tematica di particolare rilevanza, la Giunta, su proposta del Presidente, può istituire delle specifiche Commissioni di Studio o Gruppi di Lavoro aventi carattere consultivo.

Il Presidente del Gruppo Giovani è di diritto Vicepresidente dell'Associazione.

ART. 27 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale dirige tutti gli Uffici dell'Associazione e sovrintende all'erogazione dei servizi, assicurandone il coordinamento attraverso i funzionari competenti.

Il Direttore è il capo del personale e, come tale, predispone la pianta organica del personale da sottoporre all'approvazione della Giunta. Detta le linee della qualità dei servizi erogati sovrintendendo al sistema di gestione per la qualità. Propone inoltre agli organi competenti l'assunzione, l'avanzamento e il licenziamento del personale. E' il responsabile della disciplina.

Cura i rapporti con la struttura centrale di Confindustria e delle organizzazioni territoriali e di categoria del sistema.

Dà esecuzione a tutte le delibere degli Organi Statutari e coadiuva il Presidente, il Vicepresidente vicario ed i Vicepresidenti incaricati, dei quali attua le disposizioni. Partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi istituzionali dell'Associazione.

Sovrintende alla gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente e del Vicepresidente vicario.

ART. 28 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea generale ordinaria di ogni quadriennio in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili effettivi e due supplenti i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

E' Presidente del Collegio il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di un'organizzazione confederata e con tutte le altre cariche dell'Associazione e del sistema Confindustria.

Almeno due dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

I Revisori contabili assistono alle adunanze dell'Assemblea e, per le materie ed i temi di pertinenza, della Giunta.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

Al collegio dei revisori contabili sono attribuite tutte le funzioni previste a norma di legge.

ART. 29 - PROBIVIRI

L'Assemblea Generale di ogni quadriennio, in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, otto Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere, per ogni voto di cui è titolare, un massimo di quattro preferenze.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere elette anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli associati o tra le componenti dell'Associazione o del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi ai Probiviri devono essere proposti dall'interessato, a pena di decadenza, nel perentorio termine di 15 giorni dal ricevimento del provvedimento che si intende impugnare, nel caso di provvedimento disciplinare e nello stesso termine, decorrente dall'insorta controversia tra gli associati e gli organi dell'Associazione.

Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il collegio arbitrale lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto.

I ricorsi devono essere depositati, a pena di irricevibilità, presso gli Uffici della Confindustria Sardegna Meridionale.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione delle controversie, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra gli otto Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra gli otto Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso la nomina sarà chiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Cagliari, che provvederà alla scelta sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento

confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad essa demandata; a tale riguardo, il collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Le decisioni in merito ai compiti dei Probiviri sono assunte dall'insieme degli otto Probiviri, a maggioranza assoluta, eleggendo per l'occasione al proprio interno un Presidente. Per la validità di tali decisioni debbono essere presenti alle riunioni almeno sei Probiviri.

Anche queste decisioni dei Probiviri sono inappellabili.

L'interpretazione del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei valori associativi, nonché di ogni altra norma regolativa del Sistema è di esclusiva competenza dei Probiviri dell'Associazione.

I Probiviri vigilano altresì sull'organizzazione complessiva del Sistema per la conformità ai principi organizzativi generali di cui al presente Statuto, al Codice Etico e alla Carta dei Valori Associativi. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la decadenza dalle cariche associative può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri delle componenti del Sistema debbono comunicare le questioni loro demandate, potendo altresì richiedere elementi di orientamento per la risoluzione delle stesse.

ART. 30 - VOTAZIONE

Nelle votazioni dell'Assemblea Generale e delle Assemblee di Sezione ogni impresa integralmente in regola con il versamento dei contributi dovuti nell'esercizio precedente, potrà esprimere un numero di voti corrispondente alle quote associative versate, attribuito secondo la seguente ripartizione per classi contributive :

- fino a	€	1.033		voti	1		
- da	€	1.034	a	€	4.999	voti	3
- da	€	5.000	a	€	9.999	voti	5
- da	€	10.000	a	€	14.999	voti	7
- da	€	15.000	a	€	24.999	voti	15
- oltre	€	25.000		voti	20		

I nuovi associati nel corso dell'anno di svolgimento dell'Assemblea avranno diritto ad un solo voto.

Ogni Azienda Associata avente diritto potrà essere portatrice di una sola delega di altra azienda in regola con i relativi voti alla stessa attribuiti.

Il Rappresentante di più aziende iscritte all'Associazione ha diritto a tanti voti quanti sono quelli attribuiti alle aziende che rappresenta; potrà inoltre essere portatore di tante deleghe (e potrà esprimere il numero di voti attribuito all'azienda delegante) quante sono le aziende rappresentate.

Nelle Assemblee di Sezione nessuna azienda o gruppo di aziende potrà comunque essere portatrice di più del 10% del totale dei voti attribuiti.

Ai soci aggregati potrà essere attribuito un solo voto.

Le Sezioni, per particolari specificità di comparto, possono proporre alla Giunta dell'Associazione, nell'ambito del proprio Regolamento di cui al precedente art. 10, una diversa disciplina di attribuzione dei voti alle imprese nelle Assemblee di Sezione.

In proposito sono fatti salvi i regolamenti di Sezione vigenti, già approvati dalla Giunta.

Nell'Assemblea Generale ed in quella di Sezione, in occasione della votazione di liste di candidati, non si può esprimere per ogni scheda di voto un numero di preferenze superiore al 75 per cento delle persone da eleggere.

Nelle votazioni per le cariche dell'Associazione di qualunque genere, in caso di più candidati a parità di voti, viene preferito il candidato che rappresenta l'Impresa con maggiore anzianità di iscrizione ed a parità di data di iscrizione il più anziano di età.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Sono eleggibili alle cariche sociali e possono rappresentare il Socio nelle Assemblee i rappresentanti in seno all'Associazione delle Aziende associate, così come emerge dal modulo di iscrizione o da successive modifiche notificate in data antecedente allo svolgimento dell'adunanza.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

ART. 31 - PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla Giunta a cura del Presidente l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi spettanti;
- b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Sono spese obbligatorie:

- a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale e morale e per l'istruzione professionale dei Soci e del personale dell'Associazione;

- b) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 40% delle entrate effettive ordinarie dell'Associazione. Dette spese facoltative devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Per l'amministrazione del patrimonio, delle entrate sociali e delle uscite sono compilati, per ciascun anno solare, oltre al preventivo di massima, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alle relazioni della Giunta e dei Revisori.

La Giunta deve presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al Collegio dei Revisori prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni di certificazione. Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione a Confindustria.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositate in copia presso gli Uffici dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione dei Soci perché possano prenderne visione. L'Associazione può accettare contributi straordinari spontanei erogati a determinati scopi, purché questi ultimi rientrino tra quelli dell'Associazione.

Per quanto attiene le responsabilità e le attribuzioni amministrative di cui al presente Statuto esse sono attribuite, a norma di legge, al Presidente che può delegare per spese obbligatorie il Vice Presidente vicario e/o il Direttore, i quali potranno svolgere il loro mandato entro i limiti definiti da espressa delega scritta.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

ART. 32 - CONTRIBUTI

All'accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi di cui al terzo comma, lettera d), dell'Art. 5 provvede una tesoreria, istituita presso l'Associazione ovvero istituita in forma consortile con altre Associazioni confederate.

Le quote ed i contributi associativi riscossi a norma del presente Statuto non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 33 - REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI

L'Associazione stipula nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione nazionale i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito di due o più sezioni provinciali sono firmati dal Presidente dell'Associazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.

Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola sezione, sono firmati dal Presidente della Sezione stessa o da altra persona all'uopo delegata e dal Presidente dell'Associazione

ART. 34 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

La Giunta dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione per iscritto al Socio degli addebiti che gli sono mossi, può prendere provvedimenti a carico del Socio quando a suo giudizio ne ricorrano i motivi per mancanza ai doveri di buon cittadino, per inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, per inosservanza agli obblighi di rappresentante esterno dell'Associazione posti dal Codice Etico, nonché per quelli in generale derivanti dal presente Statuto.

La misura e le modalità del provvedimento disciplinare verranno decise di volta in volta a seconda che il provvedimento sia di censura, di sospensione o di espulsione.

I provvedimenti del presente articolo potranno essere adottati a decorrere dal termine di almeno dieci giorni dalla contestazione dell'addebito affinché il Socio possa proporre per iscritto le sue controdeduzioni.

Contro l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 29.

ART. 35 - MODIFICA ALLO STATUTO

Le modifiche o i rinnovi al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta o da un sesto dei voti attribuiti nell'Assemblea Generale dell'Associazione. In quest'ultimo caso esse devono essere preventivamente comunicate al Presidente dell'Associazione.

Sulle proposte di modifica o rinnovo delibererà l'Assemblea Generale con le seguenti modalità:

- in prima convocazione è necessaria la presenza o rappresentanza di almeno un terzo dei voti attribuiti ai componenti dell'intera Assemblea e le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti o rappresentati;
- in seconda convocazione è necessaria la presenza o rappresentanza di almeno un quinto dei voti attribuiti ai componenti dell'intera Assemblea e le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

In ogni caso, indipendentemente dal numero di voti presenti in Assemblea, le delibere relative alla modifica dello Statuto associativo saranno valide solo se assunte con il voto favorevole di almeno il 20% dei voti attribuiti a tutti i Soci.

La Giunta dell'Associazione presenta almeno ogni dieci anni una relazione all'Assemblea Generale in merito all'attualità del presente Statuto.

ART. 36 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale presa con maggioranza dei due terzi dei voti spettanti all'Assemblea stessa, previa convocazione delle Assemblee delle Sezioni .

In caso di scioglimento sarà nominato un Collegio di tre liquidatori.

Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

ART. 37 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Per quant'altro non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Le norme del presente Statuto, nella loro nuova formulazione, entreranno in vigore all'atto della loro approvazione.

Codice Etico

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del Paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni;
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le

Associazioni si impegnano a recepirle nei propri Statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tenere conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

a) come imprenditori

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con i partiti politici;

- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

b) come associati

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisorii dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi, la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

Rappresentanti esterni

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qual volta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

**Regolamento del
Raggruppamento Piccola Industria
della
Confindustria Sardegna Meridionale**

approvato dalla GIUNTA il 6 Dicembre 1992

Art. 1

E' costituita presso la Confindustria Sardegna Meridionale la Piccola Industria

Art. 2

Fanno parte di diritto della Piccola Industria tutte le imprese, aderenti all'Associazione Industriali, con meno di 100 dipendenti.

Non appartengono alla Piccola Industria le aziende che fanno parte di medi o grandi complessi industriali.

Art. 3

La Piccola Industria, in armonia con gli indirizzi e l'attività dell'Associazione, ha lo scopo di:

- tutelare gli interessi specifici delle imprese minori;
- promuovere iniziative per approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici delle piccole imprese, nonché la loro divulgazione all'esterno dell'Associazione;
- concorrere, nel quadro dell'azione svolta dall'Associazione, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali;
- contribuire all'attività dell'Associazione con l'apporto di uomini, con l'elaborazione di idee e l'organizzazione di concrete iniziative.

Art. 4

Ai fini previsti dal precedente articolo, gli Organi della Piccola Industria, di cui all'Art. 5, secondo le rispettive competenze devono:

- a) esaminare i problemi della Piccola Industria, avvalendosi eventualmente di apposite commissioni di studio, in contatto ed in collaborazione, ove occorra, con i Gruppi o Sezioni Piccola Industria costituiti presso altre Associazioni;
- b) elaborare efficaci soluzioni a tali problemi e promuoverne la pratica attuazione, nello spirito di collaborazione di cui al punto precedente;
- c) programmare iniziative di collegamento con l'opinione pubblica, con i pubblici poteri e le forze politiche e sociali al fine di richiamare l'attenzione sui problemi, sugli obiettivi ed il ruolo della Piccola Industria;
- d) partecipare con propri rappresentanti a manifestazioni ed iniziative che rivestano particolare interesse per la Piccola Industria;
- e) provvedere alla nomina dei propri rappresentanti in seno agli organismi locali, regionali e nazionali che prevedono tali rappresentanze.

Art. 5

Sono organi della Piccola Industria:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;

Art. 6

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna Sezione Merceologica costituita presso la Confindustria Sardegna Meridionale eletto dall'Assemblea della Piccola Industria di ciascuna sezione merceologica.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo:

- elegge fra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente;
- svolge ogni azione necessaria per il conseguimento degli scopi previsti dall'Art. 3;
- assolve i compiti che le vengono demandati dallo Statuto dell'Associazione e dal presente Regolamento;
- svolge gli specifici incarichi ad essa delegati dagli Organi dell'Associazione;
- designa i rappresentanti provinciali della Piccola Industria in seno agli analoghi organismi nazionali e regionali.

Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. E' ammessa la delega.

Art. 8

Per la regolare costituzione del Consiglio Direttivo e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in prima convocazione e di un terzo più uno in seconda convocazione.

Art. 9

Il Presidente della Piccola Industria:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) vigila sull'attività della Piccola Industria, curando che gli organi direttivi vengano periodicamente riuniti ed interessati ai problemi riguardanti il settore della Piccola Industria;
- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dagli organi della Piccola Industria o dall'Associazione. Il Presidente fa parte di diritto della Giunta e del Comitato di Presidenza dell'Associazione.

Art. 10

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3

Art. 11

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica due anni. La scadenza delle cariche è fissata in coincidenza con la scadenza delle altre cariche associative.

Art. 12

Alla segreteria della Piccola Industria provvede, con personale proprio, la Confindustria Sardegna Meridionale.

Art. 13

Le modifiche del presente Regolamento vengono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le proposte di modifica sono avanzate dagli Organi statutari di cui all'Art. 5) o da almeno 1/10 degli associati e devono essere precisamente specificati.

Il Presidente convoca obbligatoriamente il Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche proposte entro un mese dalla loro presentazione.

Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dalla Giunta dell'Associazione.

Art. 14

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto della Confindustria Sardegna Meridionale.

SGQ – 07/2012 - 01